

ATTO COSTITUTIVO

Il 27 Maggio 2024, in Palermo,

- SI COSTITUISCONO**
- 1) DE SANTIS GIUSEPPE, nato a Palata (CB) il 19.05.1952 e residente in Palermo Piazzale Aurora n.16, codice fiscale DSNPP52E19G257S;
 - 2) LO CONTE FRANCESCO PAOLO, nato a Palermo il 12.10.1953 ed ivi residente in via Ferdinando Ferri n.18, codice fiscale LCNFNC53R12G273E;
 - 3) LO CONTE GIORGIO, nato a Palermo il 15.10.1992 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci n.30, codice fiscale LCNGRG92R15G273M;
 - 4) GIUGNO CLAUDIO, nato a Caltanissetta il 25.12.1980 e residente in Cologno Monzese (MI) Via L. Galvani n.20, codice fiscale GGNCLD80T25B429B;
 - 5) BERTE' SAVERIO GIOVANNI, nato il 15.10.1970 a Milazzo (ME) e residente a Misilmeri (PA) via Nazionale n.156, codice fiscale BRTSRG70R15F206X.

Gli stessi

PREMETTONO

- Che i soggetti costituiti sono i Soci fondatori del *"Movimento per lo Stile di Vita Mediterraneo APS"*
- Che in data 27.05.2024 si è riunita a Palermo in Piazzale Aurora n.16 l'Assemblea degli Associati di suddetta Associazione e nel corso di detta Assemblea:
 - è stato votato il Consiglio Direttivo per l'anno 2024 e seguenti;
 - stati eletti alle cariche sociali in seno al Consiglio Direttivo i seguenti soggetti:
 - 1) De Santis Giuseppe, nella qualità di Presidente;
 - 2) Lo Conte Francesco Paolo, nella qualità di Vice Presidente;
 - 3) Lo Conte Giorgio, nella qualità di Segretario;
 - 4) Giugno Claudio, nella qualità di Tesoriere;
 - 5) Bertè Saverio Giovanni, nella qualità di Consigliere.
 - è stato dato incarico ai membri eletti del Consiglio Direttivo di procedere alla registrazione dell'Associazione presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate; di aprire il conto corrente bancario/postale dell'Associazione.

Tutto ciò premesso, i soggetti costituiti

CONVENGONO

Art. 1 (Costituzione)

- I. Gli intervenuti costituiscono, a norma di legge, un'Associazione denominata *"Movimento dello Stile di Vita Mediterraneo APS"*.
- II. Il *"Movimento dello Stile di Vita Mediterraneo APS"* è un'associazione culturale, non riconosciuta, indipendente, apolitica e senza scopo di lucro.

Art. 2 (Sede)

- I. L'Associazione *"Movimento dello Stile di Vita Mediterraneo APS"* ha sede legale ed amministrativa a Palermo in Piazzale Aurora n.16.

Art. 3 (Scopi ed attività)

- I. Il *"Movimento dello Stile di Vita Mediterraneo APS"* ha per oggetto lo sviluppo e la valorizzazione dell'Associazione e degli Associati attraverso l'ideazione, la realizzazione e la promozione di tutte le attività necessarie al suo raggiungimento.
L'Associazione, intende sensibilizzare, tutelare, far conoscere, approfondire e promuovere nella collettività l'importanza dello Stile di Vita Mediterraneo, bene riconosciuto dall'UNESCO nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità nel 2010 e 2013, in tutte le sue dimensioni, e la necessità di favorire la nascita di un nuovo modello di sviluppo sano e sostenibile che punti al miglioramento del benessere, del buon vivere e della qualità della vita sia della società che dei singoli individui che la compongono, ed a ridurre l'abbandono soprattutto giovanile dai territori, attraverso l'attivazione di percorsi, sistemici, partecipati (con i settori pubblico, privato e sociale) e di area vasta, che promuovano uno sviluppo culturale, sociale ed economico sostenibile dei territori in cui si agisce.
Quanto al dettaglio delle attività che l'associazione potrà svolgere si rimanda allo Statuto sociale allegato al presente Atto costitutivo che si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 (Requisiti Associati)

- I. Possono richiedere di diventare Associati i professionisti, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti privati.
- II. Il richiedente dovrà essere presentato da almeno un Associato e dovrà aver raggiunto la maggiore età.
- III. Il richiedente dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione.

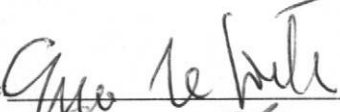
Art. 5 (Ammissione)

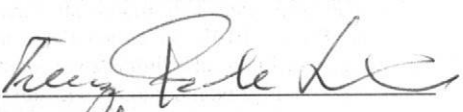
- I. La domanda di ammissione, controfirmata dall'Associato presentante, dovrà essere redatta su apposito modulo redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
- II. La domanda di ammissione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti, di tutti i diritti ed obblighi da questi derivanti.
- III. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione a maggioranza qualificata di 2/3, sentiti gli Associati.

Art. 6 (Rinvii)

- I. L'Associazione è regolata da questo Atto Costitutivo e dallo Statuto che, integralmente predisposto dalle parti, si allega, nonché da eventuali Regolamenti interni.

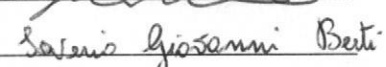
I Soci fondatori

De Santis Giuseppe: 

Lo Conte Francesco Paolo: 

Lo Conte Giorgio: 

Giugno Claudio: 

Bertè Saverio Giovanni: 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

UFFICIO TERRITORIALE

NUMERO 2

REGISTRATO IL 10-6-74 N. 605 S. 3

PAGATE € 200,00 Duecento/00

UFFICIO PROVINCIALE



IL DELEGATO
Giuseppe Amenta (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domènico Iudato



STATUTO

Titolo I

Denominazione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo in Piazzale Aurora n.16. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. Essa opera nel territorio della provincia di Palermo, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Movimento per lo Stile di Vita Mediterraneo APS" oppure "Movimento per lo Stile di Vita Mediterraneo Associazione di Promozione Sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi ed attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati o di terzi.
3. L'Associazione "Movimento per lo Stile di Vita Mediterraneo APS" ha per oggetto lo sviluppo e la valorizzazione dell'Associazione e degli Associati attraverso l'ideazione, la realizzazione e la promozione di tutte le attività necessarie al suo raggiungimento.

L'Associazione, intende sensibilizzare, tutelare, far conoscere, approfondire e promuovere nella collettività l'importanza dello Stile di Vita Mediterraneo, bene riconosciuto dall'UNESCO nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità nel 2010 e 2013, in tutte le sue dimensioni, e la necessità di favorire la nascita di un nuovo modello di sviluppo sano e sostenibile che punti al miglioramento del benessere, del buon vivere e della qualità della vita sia della società che dei singoli individui che la compongono, ed a ridurre l'abbandono soprattutto giovanile dai territori, attraverso l'attivazione di percorsi, sistemici, partecipati (con i settori pubblico, privato e sociale) e di area vasta, che promuovano uno sviluppo culturale, sociale ed economico sostenibile dei territori in cui si agisce.

A titolo meramente esemplificativo, persegue i seguenti scopi e svolge le seguenti attività, anche attraverso l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni pubblici inutilizzati:

- 1) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di interventi, materiali ed immateriali, educativi, formativi, di istruzione, di ricerca, di assistenza, economici, culturali e sociali, di sviluppo, di animazione territoriale, di cooperazione, di comunicazione o ogni altro intervento utile al raggiungimento dello scopo;
- 2) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di interventi, materiali ed immateriali, utili a tutelare, migliorare, far conoscere e promuovere tutte le risorse ed eccellenze territoriali naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, agroalimentari, turistiche, storiche, artistiche e culturali, anche attraverso l'ideazione, sviluppo e promozione di intese, collaborazioni, processi di integrazione e di crescita con categorie di operatori economici e con organismi pubblici e privati interessati al turismo, all'agricoltura, alla valorizzazione ed allo sviluppo del territorio, dei prodotti locali, dell'artigianato artistico tipico di qualità e delle tradizioni, attraverso la predisposizione di strumenti idonei ed efficaci per lo scambio di informazioni, opportunità, beni e servizi;
- 3) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili ad informare e promuovere nel territorio le opportunità di finanziamento, ad elaborare politiche di accesso a fondi pubblici e privati attraverso l'assistenza, il supporto, la consulenza nonché le attività di progettazione, direzione e coordinamento e rendicontazione di programmi di sviluppo, di progetti, di strumenti agevolativi ed iniziative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali, con particolare attenzione ai processi di internazionalizzazione, alla ricerca e sviluppo, all'innovazione tecnologica ed allo sviluppo locale;
- 4) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili alla partecipazione, ideazione, organizzazione, promozione di eventi corsi, convegni, seminari e conferenze, iniziative, fiere ed incontri, anche di carattere culturale, sociale e di sviluppo economico, nonché di attività didattica e formativa con percorsi di specializzazione per il raggiungimento degli scopi associativi all'interno di aziende, enti, organizzazioni, istituti scolastici, scuole, consorzi, poli universitari ed università, pubblici o privati;
- 5) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili ad approfondire le tematiche inerenti il mondo del lavoro, studiando le tematiche ad esso riguardanti, sviluppando attività di orientamento e formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, ampliando la conoscenza della cultura manageriale anche nella pubblica amministrazione, al fine

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni, dall'attività istituzionale, e dalle imprese, approfondendo le tematiche inerenti lo sviluppo delle imprese, dei sistemi produttivi locali e dei sistemi territoriali e migliorare l'informazione dei cittadini tutti e dei lavoratori, autonomi o dipendenti, su problemi inerenti il lavoro, e lo sviluppo economico;

- 6) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili ad istituire convenzioni e partenariati per il raggiungimento degli scopi associativi ed ad richiedere contributi agli enti pubblici quali comuni, province, regioni, comunità europea, per effettuare operazioni per il raggiungimento dello scopo sociale che interessi qualsiasi settore (industria, agricoltura, terziario, ambiente, istruzione, turismo, etc.);
- 7) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili all'ideazione, organizzazione, promozione e diffusione di beni e servizi di comunicazione, informativi, editoriali, internet, fotografici, audiovisivi, informatici, multimediali e pubblicitari e di pubbliche relazioni, ritenuti idonei per la divulgazione e l'impiego delle opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale, anche dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'arte, dell'enogastronomia, della zootecnia e del turismo di incoming ed outgoing;
- 8) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili alla progettazione, creazione, sviluppo, gestione e promozione, di servizi e programmi di ricerca, di sperimentazione e di aggiornamento nel campo culturale, sociale, dello sviluppo economico e della comunicazione, nonché di proprietà intellettuali ed industriali, reti economiche, loghi, brevetti e marchi di qualità;
- 9) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili all'organizzazione di persone, strutture e mezzi che consentano lo svolgimento di attività turistico alberghiera ed extralberghiera, di ristorazione, sportiva, del benessere alla persona, ricreativa e congressuale;
- 10) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili a tutelare, migliorare, far conoscere e promuovere la cultura della legalità, della pace, della non violenza, della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della tutela degli interessi generali e dei consumatori, delle pari opportunità, della solidarietà e della cooperazione;
- 11) Realizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di tutti gli interventi, materiali ed immateriali, utili a proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente ed a porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, fragili, malati, disoccupati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature dell'organizzazione centro di servizi sociali, educativi, socio-sanitari, e altre strutture in rapporto agli scopi dell'Associazione, favorendo concretamente il loro inserimento sociale e umana.
- 12) Promozione di studi e ricerche nel campo della problematica minorile e disadattamento in genere, ricerche opportunità concrete di inserimento lavorativo e sociale a minori e cittadini in difficoltà esistenziali;
- 13) Attività di orientamento e di formazione e di qualificazione in favore di minori e adulti;
- 14) Curare la formazione e l'adeguata preparazione del personale adibito all'istruzione, all'educazione e alla rieducazione realizzando anche i relativi corsi di formazione;
- 15) Collaborare con enti ed istituzioni che perseguono uno o più degli stessi fini; nonché con il servizio sociale, il Tribunale dei Minorenni, gli Assessorati Regionali, Provinciali e Comunali preposti all'assistenza e all'avviamento professionale dei minori e di altri cittadini;
- 16) Stimolare l'interesse pubblico per le problematiche sopra enunciate attraverso la stampa ed i mass-media;
- 17) Pubblicare con una serie di quaderni di informazione, notizie scientifiche, studi e ricerche; nonché realizzare e gestire una banca dati informatica, il tutto riferito alle problematiche di cui sopra;
- 18) Promuovere il lavoro e la sua specializzazione anche a mezzo di proprie strutture;
- 19) Promuovere il riconoscimento istituzionale della figura professionale di "Tutor di intermediazione sociale" e realizzare i relativi corsi di formazione;
- 20) Effettuare assistenza ai detenuti ed agli ex detenuti;
- 21) Effettuare assistenza ai tossicodipendenti tramite centri di accoglienza, comunità terapeutiche e la promozione dell'informazione;
- 22) Offrire assistenza ai minori, abbandonati, emarginati e ragazze madri curando il loro reinserimento sociale e lavorativo; nonché svolgere attività di appoggio ai tribunali al fine di facilitare adozioni, affidamenti familiari e costituzione di centri di appoggio alle famiglie;
- 23) Favorire il recupero di alcolisti;
- 24) Realizzare una presenza nei quartieri popolari per il superamento dell'emarginazione, effettuando e creando attività culturali, ludiche e ricreative.

Per raggiungere i suoi scopi l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che reputa opportune, ivi incluso la promozione di accordi con enti pubblici e privati, con organizzazioni, fondazioni ed associazioni del terzo settore, stipulare convenzioni con enti locali ed altri enti pubblici, para-pubblici, privati e morali; usufruire di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti anche agevolati e di tutte le previdenze in genere (comunali, regionali, statali, comunitarie, etc).

L'associazione potrà compiere ogni operazione economico finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali nonché partecipare ad altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Consorzi aventi scopo affine o analogo e svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II



Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i professionisti, le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti privati i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il numero di associati è illimitato.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve

essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite raccomandata A/R. o PEC o tramite lettera appositamente sottoscritta per ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

[Handwritten signatures and initials]

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3

(tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante le medesime modalità di convocazione dell'Assemblea degli Associati, il quale deve pervenire ai membri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da un membro individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti i membri in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di membro si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.



2. Nel caso in cui uno o più membri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Membri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Membri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Membro più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Membri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

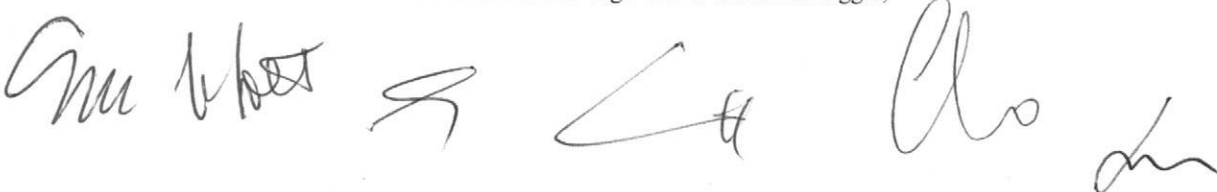
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati per la realizzazione delle sue attività;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;



- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Partenariato

Art.31 – Formazione del partenariato

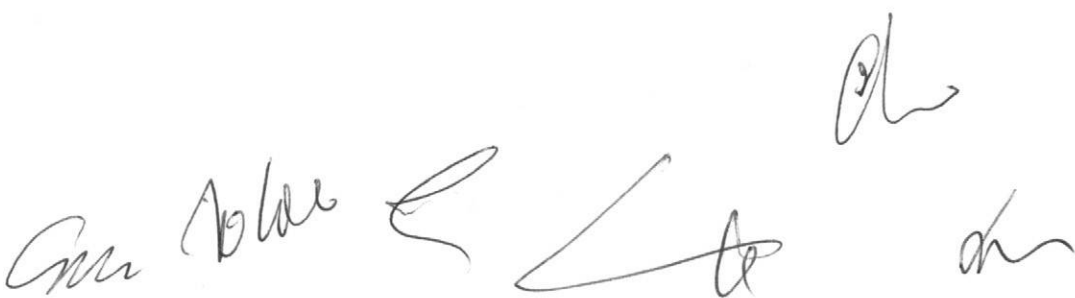
1. L'associazione per la promozione, la gestione e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto, potrà sviluppare un partenariato permanente avente funzione di indirizzo, consultazione e partecipazione delle attività secondo le funzioni e gli obiettivi indicati nell'allegato "A".
2. L'Allegato "A" che definisce il partenariato è suddiviso in organi che potranno essere ampliati o ristretti dal Consiglio Direttivo che provvederà di volta in volta ad aggiornare l'apposito allegato "A".
3. L'ammissione al partenariato, previa sottoscrizione della domanda, è soggetta ad approvazione a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo. Ogni partner espletterà una o più delle funzioni indicate nell'apposito allegato "A" a titolo gratuito ed in nessun caso potrà richiedere compensi per le attività e le funzioni svolte.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

The bottom of the page features several handwritten signatures in dark ink. To the left, there is a circular stamp with the text "Associazione Italia Sociale" and a star. The signatures are written in a cursive, flowing style.